

Condizioni Generali di Acquisto

Utilizzando il presente Accordo di Relazione con il Fornitore (**CGA** o l'**Accordo**), In.Te.S.A. S.p.A. (**INTESA**) potrà ordinare dei materiali da consegnare (**Materiali da Consegnare**) e servizi disponibili per il Fornitore (**Fornitore**) per se stessa, per le Affiliate INTESA e per conto dei propri clienti (**Clienti**). I dettagli relativi ai Materiali da Consegnare e ai Servizi sono forniti nell'Allegato PO e/o nelle Autorizzazioni di Lavoro come definito di seguito. Il presente Accordo, il PO applicabile, assieme ad altri eventuali Allegati ed ai termini relativi a quantità, pagamenti e distribuzione presenti negli Ordini d'Acquisto rappresentano l'accordo completo (**Accordo**) relativo alle transazioni sotto indicate. La data di entrata in vigore del presente Accordo corrisponderà alla data di apposizione dell'ultima firma delle parti.

1. Materiali da consegnare e Servizi

1.1 Materiali da Consegnare consistenti di Programmi e Prodotti

Un **Programma** indica un programma software e la relativa documentazione, fornito in base ad un accordo di licenza da un Fornitore. I Programmi sono protetti dal diritto d'autore e concessi in licenza (non venduti) e un **Prodotto** è un articolo tangibile (diverso da un Programma) che il Fornitore prepara o fornisce a INTESA. I dettagli del Programma e del Prodotto applicabili sono descritti in un Ordine o suo Allegato.

Il rischio di perdita e la titolarità di qualsiasi proprietà materiale passerà all'Acquirente o al Cliente nel luogo di consegna e/o all'accettazione del servizio da parte dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente come specificato nell'Accordo di riferimento.

1.2 Servizi consistenti di Servizi Cloud e Altri Servizi

Un Servizio Cloud indica un'offerta ospitata o gestita dal Fornitore e resa disponibile tramite una connessione di rete. Altri Servizi, oltre ai Servizi Cloud, possono includere consulenza, installazione, personalizzazione e configurazione, manutenzione, incremento del personale e servizi aziendali, tecnici o di altro tipo (ciascuno di questi rappresentante un **Servizio**). I dettagli del Servizio applicabili sono descritti in un Ordine o in un suo Allegato.

I Materiali da Consegnare e/o i Servizi verranno distribuiti secondo quanto specificato in un Ordine. Se il Fornitore non è in grado di rispettare un impegno su una consegna, sarà tenuto a informare tempestivamente INTESA e INTESA potrà annullare senza addebiti i Materiali da Consegnare o i Servizi non ancora consegnati ed esercitare tutti gli altri rimedi disponibili.

Salvo quanto diversamente specificato in un Ordine o Allegato, Il Fornitore utilizzerà solo le informazioni, i materiali, le risorse, i dati (inclusi tutti i dati che possono identificare o individuare un individuo (**Dati Personali**)) e i documenti forniti al Fornitore o caricati o memorizzati in un Servizio Cloud da INTESA o dai propri utenti (collettivamente, **Materiale INTESA**) secondo le necessità di esecuzione ai sensi del presente Accordo. Il Fornitore non divulgherà il Materiale INTESA a terzi e provvederà a restituire o distruggere il Materiale INTESA (e ne certificherà l'avvenuta distruzione a INTESA) al primo ricorrere di una scadenza dell'Ordine o su richiesta di INTESA.

2. Rilascio di un Ordine d'Acquisto e delle Tariffe

Salvo quanto diversamente stabilito dall'Ordine, il Fornitore inizierà a lavorare solo dopo aver ricevuto un Ordine d'Acquisto da parte di INTESA. Un Ordine è un'autorizzazione di INTESA per il Fornitore, in forma elettronica o tangibile, che consente a quest'ultimo di condurre transazioni ai sensi delle presenti CGA in conformità con l'Ordine applicabile (ossia, un Ordine di acquisto, un documento di trasporto o un altro documento designato da INTESA). Un Ordine potrà essere un Ordine solo se designato come tale per iscritto da INTESA. Il prezzo e la valuta concordati per i Materiali da Consegnare ed i Servizi, al netto delle Tasse ma comprensivi di tutte le commissioni applicabili e del pagamento delle royalty (**Prezzi**), devono essere indicati nell'Ordine. I Prezzi per i Materiali da Consegnare e per i Servizi specificati in un Ordine compresi delle Tasse applicabili saranno l'unico importo dovuto al Fornitore da INTESA. Il pagamento delle fatture non costituisce accettazione dei Materiali da Consegnare o dei Servizi. I Materiali da Consegnare e i Servizi sono soggetti a ispezione, test, accettazione o rifiuto in base all'Ordine. Il Fornitore deve presentare fatture e altre richieste di rimborso a INTESA entro un anno dalla data di accettazione da parte di INTESA dei Materiali da Consegnare o dei Servizi.

Condizioni Generali di Acquisto

Il Fornitore si assume qualsiasi responsabilità e/o spese connesse con i Prodotti e i Servizi forniti a INTESA in altre Sezioni dell'Accordo.

Se il rapporto contrattuale è regolato dalla legge 192/98 "Disciplina della Subfornitura", il termine di pagamento non sarà più di 60 giorni dalla data di consegna o dalla notifica del Fornitore che il lavoro è completo. Tuttavia, il Fornitore sarà tenuto a consegnare la relativa fattura contestualmente alla consegna del bene o alla comunicazione del servizio reso.

3. Garanzie

Il Fornitore garantisce in via continuativa che i) la sua esecuzione dell'Accordo rispetterà tutte le leggi e i termini applicabili di tutti i contratti ad esso applicabili (inclusi gli accordi di licenza); ii) i Materiali da Consegnare ed i Servizi non violano la privacy, la proprietà intellettuale o altri diritti di terzi; iii) i Materiali da Consegnare sono sicuri per l'uso in conformità alle garanzie e ai requisiti del presente Accordo; iv) ha fornito a INTESA per iscritto l'esistenza di codice di terze parti o open source o fornito con i Materiali da Consegnare; v) i Materiali da Consegnare ed i Servizi non contengono codice dannoso; vi) rispetterà le leggi e i regolamenti sull'importazione, sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni economiche, comprese quelle degli Stati Uniti, che vietano o limitano l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento di prodotti, tecnologia, servizi o dati, direttamente o indirettamente, verso determinati paesi, per usi finali o utenti finali. Il Fornitore non esporterà, direttamente o indirettamente, alcuna tecnologia, software o merce fornita da INTESA ai sensi del presente Accordo verso qualsiasi destinazione proibita o per qualsiasi uso finale proibito. Il Fornitore fornirà a INTESA le informazioni sui Materiali da Consegnare ed i Servizi necessari per il rispetto della conformità dell'esportazione; vii) I Programmi e i Servizi sono conformi alle specifiche ufficiali pubblicate e il Fornitore non disabiliterà, rimuoverà o impedirà elettronicamente o in altro modo l'uso di un Programma o Servizio; viii) utilizzerà tutto il Materiale INTESA e le Opere Sviluppate (come definito nella Proprietà Intellettuale riportata di seguito) ai sensi del presente Accordo ed esclusivamente nel corso dell'esecuzione del presente Accordo; ix) ha implementato e manterrà misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere il Materiale INTESA da perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso o altre forme di trattamento illecite, incluso, a titolo esemplificativo, il mancato caricamento del Materiale INTESA forniti al Fornitore su un qualsiasi computer portatile o supporto di archiviazione portatile a meno che tali materiali (o il dispositivo stesso) non siano stati crittografati; x) segnalerà a INTESA qualsiasi violazione effettiva o sospetta della sicurezza del Materiale INTESA immediatamente dopo la loro scoperta se il Materiale INTESA fossero o possano essere accessibili, utilizzati o acquisiti da una persona o entità non autorizzata o altrimenti compromessi; xi) i Servizi sono forniti con ragionevole cura e competenza conformemente al presente Accordo; xii) tutti gli autori hanno concordato di non far valere i propri diritti morali (diritti personali associati alla paternità di un'opera ai sensi della legge applicabile) sul Materiale da Consegnare, nella misura consentita dalla legge e xiii) compilerà tutti i questionari applicabili sull'integrità di INTESA, la formazione sull'integrità o relativi requisiti di richiesta informazioni sul Fornitore entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

LE GARANZIE IN QUESTO ACCORDO SONO SOSTITUTIVE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

Fatto salvo l'articolo Indennità, se i Materiali da Consegnare o i Servizi non sono conformi alle garanzie del presente Accordo o ai criteri di accettazione o completamento, INTESA potrà rifiutare i Materiali da Consegnare o i Servizi e il Fornitore riparerà, sostituirà o genererà nuovamente, gratuitamente e in modo tempestivo, i Materiali da Consegnare o i Servizi. Se il Fornitore non potrà farlo entro dieci (10) giorni lavorativi o qualsiasi periodo di tempo concordato (per iscritto), il Fornitore rimborserà tutte le commissioni pagate da INTESA per tali Materiali da Consegnare e/o Servizi.

3.1 Requisiti individuali del Fornitore

Il fornitore dichiara di avere i requisiti obbligatori stabiliti in:

1. Decreto legislativo n. 159/2011; e
2. Decreto legislativo n. 50/2016 Articolo 85; e
3. eventuali ulteriori modifiche ad esso.

Condizioni Generali di Acquisto

Il Fornitore si impegna, su richiesta di INTESA, a fornire tutta la documentazione necessaria per confermare la conformità di questi requisiti, nonché le prove documentali del rinnovo, rilasciate dalle autorità competenti, di qualsiasi licenza richiesta per svolgere attività commerciali con la pubblica amministrazione.

Il Fornitore riconosce che la cessione, in tutto o in parte, di servizi e ordini alle sue filiali, anche se interamente di proprietà del Fornitore o di eventuali consulenti, deve essere considerata in subappalto e quindi vietata dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016

In caso di inosservanza di questa disposizione e in caso di rifiuto del Fornitore da parte del Cliente, a causa di:

1. il Fornitore privo dei requisiti individuali obbligatori previsti dalle leggi vigenti per prevenire i reati di mafia; o
2. rilascio da parte del fornitore di dichiarazioni contenenti dati e informazioni non veritieri,

INTESA avrà il diritto di terminare questo Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante una semplice notifica scritta.

4. Condotta Etica

Il Fornitore conoscerà e rispetterà rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti in materia di abuso di ufficio, corruzione e pratiche commerciali vietate. Il Fornitore e le relative Affiliate non hanno e non intendono, al fine di influenzare o indurre qualcuno a influenzare le decisioni a favore di INTESA o delle relative Affiliata, offrire, promettere o erogare o accettare di erogare, direttamente o indirettamente, (a) contributi politici di qualsiasi tipo o pagamenti a favore o a beneficio di qualsiasi pubblico ufficiale, sia esso eletto o nominato, (b) pagamenti per regali, pasti, viaggi o altro valore in favore di un dipendente pubblico o dei suoi familiari o (c) pagamenti o regali (di denaro o altro di valore) a chiunque. INTESA non rimborserà il Fornitore per tali contributi politici, pagamenti o regali. **Affiliate** sono Entità che controllano o sono controllate da una delle Parti, o sono sottoposte al comune controllo con una delle Parti del presente Accordo.

5. Tasse

Le fatture del fornitore devono indicare tutte le imposte applicabili, se presenti, per giurisdizione fiscale e con un'adeguata suddivisione tra servizi e risultati imponibili e non imponibili. Il fornitore si assume la responsabilità di inviare tempestivamente tutti i pagamenti fiscali all'autorità governativa competente in ciascuna rispettiva giurisdizione. Il fornitore e l'acquirente si impegnano a collaborare per ridurre al minimo, ove possibile e appropriato, eventuali imposte applicabili e fornire un preavviso ragionevole e una cooperazione in relazione a qualsiasi audit. Il Fornitore sarà inoltre l'unico responsabile di tutte le tasse, valutazioni o altre imposte sul proprio reddito, proprietà, attrezzatura o software noleggiati o acquistati.

Se INTESA fornisce un certificato di retribuzione diretta, la certificazione di un'esenzione dall'imposta o un'aliquota ridotta di imposta da un'autorità tributaria applicabile, il fornitore accetta di non fatturare o pagare tale imposta a meno che e fino a quando l'autorità fiscale applicabile non valuti tale imposta, in base alla quale momento in cui il Fornitore dovrà emettere fattura e INTESA si impegna a pagare tale Imposta dovuta legalmente.

INTESA tratterà le Imposte come richiesto dalla legge applicabile sui pagamenti effettuati al Fornitore di seguito e sarà tenuto a rimettere al Fornitore solo i suoi proventi netti. INTESA si impegna a rimettere tempestivamente tutte le imposte trattenute all'autorità governativa competente in ciascuna rispettiva giurisdizione. Su richiesta di INTESA, il Fornitore consegnerà la documentazione appropriata come richiesto dalle corrispondenti leggi fiscali giurisdizionali, entro 15 giorni lavorativi da tale richiesta. Il Fornitore rimborserà all'Acquirente per eventuali reclami da qualsiasi giurisdizione relativa alle Imposte pagate dall'Acquirente al Fornitore; e per eventuali penali, multe, integrazioni fiscali o relativi interessi imposti a seguito della mancata puntuale consegna da parte del Fornitore del pagamento fiscale all'Autorità governativa competente in ciascuna rispettiva giurisdizione. Il Fornitore dovrà inoltre rimborsare all'Acquirente per eventuali richieste di risarcimento da parte di una giurisdizione fiscale per sanzioni, multe, integrazioni fiscali e l'ammontare degli interessi su di essa imposti in relazione alla mancata fatturazione da parte del Fornitore per l'importo corretto di imposta.

6. Proprietà Intellettuale

Condizioni Generali di Acquisto

Ai sensi del presente Accordo INTESA deterrà il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno che il Fornitore sviluppa per INTESA (**Opere Sviluppate**) e tali opere sono da considerare come realizzate su commissione. Se una qualsiasi delle Opere Sviluppate non è considerata un'opera fatta su commissione e di proprietà per legge, il Fornitore assegnerà la proprietà dei diritti d'autore su tali opere a INTESA.

Le Opere Sviluppate non includono le **Opere Preesistenti** ed i **Tool**. Le Opere Preesistenti includono le opere fornite ad INTESA e già tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ma non sviluppate specificamente dal Fornitore per INTESA in base all'Ordine, e qualsiasi modifica o aggiornamento di tali opere realizzato in conformità all'Ordine.

Per Tool si intendono i software che non sono disponibili in commercio ed i relativi Esterni, necessari per lo sviluppo, la manutenzione o l'implementazione di un Materiale da Consegnare software che non sia un Programma. Per **Esterni** si intende qualsiasi opera pittorica, grafica, audiovisiva, report o dato generato dall'esecuzione del codice e da eventuali interfacce di programmazione, lingue o protocolli implementati nel codice per consentire l'interazione con altri programmi per computer o utenti finali. Gli Esterni non includono il codice che li implementa.

Il presente Accordo non garantisce a nessuna delle parti il diritto di utilizzare, in qualsiasi promozione o pubblicazione, marchi, nomi commerciali o marchi di servizio dell'altra parte o delle relative Affiliate, senza previo consenso scritto.

Il fornitore dichiara di essere conforme all'articolo 181bis della legge 633/1941 sulla protezione del copyright, come introdotto dall'articolo 10 della legge 248/2000, contenente nuove disposizioni per la protezione del copyright di tutti i prodotti software distribuiti in Italia. Il Fornitore manleverà e manterrà INTESA indenne da danni, costi e/o spese derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge sopra menzionate. Questa clausola sopravviverà dopo la cessazione o la scadenza di qualsiasi Accordo rilevante e rimarrà in vigore fino all'adempimento.

7. Responsabilità

In nessun caso, le parti saranno responsabili nei confronti dell'altra parte per danni speciali, incidentali, esemplari, indiretti o per danni economici di tipo consequenziale, mancato guadagno, o perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti risparmi. I seguenti importi, se una parte ne è responsabile per legge, non sono soggetti ai limiti sopra specificati: i) importi derivanti da pretese di risarcimento di terze parti per le quali INTESA è indennizzata (vedere Indennizzo di seguito); ii) danni fisici a persone (incluso il decesso); iii) danni ai beni immobili e mobili di proprietà; e iv) danni che non possono essere limitati dalla legge applicabile.

7.1 Limitazione di responsabilità

La sezione "Responsabilità" del presente Accordo si applicherà nei limiti di cui all'art. 1229 c.c.

8. Indennizzo

Il Fornitore manleverà, terrà indenne e indennizzerà INTESA, anche delle spese legali, rispetto a richieste di risarcimento di terzi (comprese le richieste del Cliente) che sorgano o che si presume siano sorte e/o da multe e sanzioni governative che siano state imposte, in seguito a negligenza o atti intenzionali o omissioni del Fornitore o del Personale del Fornitore o per violazione da parte del Fornitore di qualsiasi termine del presente Accordo. **Personale** sono persone fisiche che sono i) dipendenti di una parte, ii) agenti nominati da una parte, iii) appaltatori indipendenti incaricati da una parte o iv) forniti a una parte da un Subappaltatore. Un **Subappaltatore** è una persona fisica (appaltatore indipendente), una società, una società di persone, una società a responsabilità limitata o altra entità a cui (o a chi) sia stato subappaltato dal Fornitore un lavoro da eseguire ai sensi del presente Accordo, nella misura consentita dal presente Accordo.

Il Fornitore manleverà, terrà indenne e indennizzerà INTESA, anche delle spese legali, rispetto a richieste di risarcimento di terzi secondo cui i Materiali da Consegnare o i Servizi del Fornitore violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, il Fornitore, a proprie spese, dovrà: i) ottenere per INTESA il diritto di continuare a utilizzare, vendere e concedere in licenza i Materiali da Consegnare o i Servizi; ii) modificare i Materiali da Consegnare o i Servizi in modo che non ingenerino violazioni; oppure iii) sostituire i Materiali da Consegnare o i Servizi con quelli che non ingenerino violazioni e che siano conformi al presente Accordo. In alternativa, su richiesta di INTESA, il Fornitore accetterà la cancellazione di Materiali da Consegnare o

Condizioni Generali di Acquisto

Servizi in violazione senza alcuna responsabilità di cancellazione ed il Fornitore rimborserà tutti gli importi precedentemente pagati da INTESA. INTESA notificherà tempestivamente al Fornitore i reclami di terzi nei confronti di INTESA e collaborerà alle indagini, alla risoluzione e alla difesa da tali reclami.

9. Durata e Risoluzione

Le presenti CGA rimarranno in vigore fino alla cessazione dell'Ordine. Ciascuna parte può risolvere il presente Accordo per giusta causa se l'altra compie un inadempimento grave del presente Accordo o, nella misura consentita dalla legge, se l'altra parte diventa insolvente o viene citata o è stata citata per fallimento, a condizione che la parte che non sia in violazione fornisca una comunicazione scritta (con data di scadenza) e, a discrezione di INTESA, una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione grave.

Qualora il Fornitore non adempia a qualsiasi obbligo assunto, INTESA può richiedere tale conformità per iscritto. Se il fornitore non riesce a porre rimedio a tale non conformità entro il termine indicato dalla richiesta, l'Accordo si considererà automaticamente risolto. In questo caso, INTESA non ha l'obbligo di effettuare alcun pagamento per i servizi prestati.

Allo stesso modo INTESA si riserva il diritto di restituire al Fornitore tutti i componenti consegnati ai sensi della Ordine e di ottenere il rimborso dell'importo pagato al Fornitore ai sensi dell'Ordine, o di trattenere tali componenti con il pagamento al Fornitore di una somma da concordare in linea con il Prezzo indicato nell'Ordine.

Oltre ai danni liquidati previsti nell'Ordine, INTESA in ogni caso si riserva il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali danni che potrebbe aver subito.

L'inadempimento del Fornitore (o la ragionevole convinzione di INTESA secondo cui il Fornitore abbia commesso un inadempimento o stia probabilmente per diventare inadempiente) della disposizione o della clausola sui Rapporti Etici (xiii) delle disposizioni di Garanzia del presente Accordo, costituisce una violazione materiale del presente Accordo e, in tal caso, INTESA potrà risolvere immediatamente il presente Accordo e qualsiasi Ordine, con una comunicazione scritta al Fornitore e senza alcuna responsabilità per INTESA. In assenza di un Ordine o di un suo allegato in atto tra le parti, INTESA potrà recedere dal presente ACCORDO senza causa, fornendo una comunicazione scritta al Fornitore. Qualsiasi condizione del presente Accordo, che per sua natura si dovesse estendere oltre la durata dell'Accordo stesso, resterà in vigore fino al suo completo adempimento e vincolerà i successori ed aventi causa della parte interessata.

INTESA potrà, previa comunicazione scritta al Fornitore, recedere da un Ordine i) con causa, per inadempimento grave da parte del Fornitore o ii) senza causa, in ogni caso con recesso efficace a partire dalla data stabilita nell'avviso. Al momento della cessazione, in conformità con le indicazioni scritte di INTESA, il Fornitore cesserà di lavorare ai sensi dell'Accordo applicabili e consegnerà a INTESA, tra le altre cose, tutti i Materiali da Consegnare completati e tutti i lavori in corso alla data di risoluzione. Nel caso in cui INTESA receda senza causa, INTESA compenserà il Fornitore per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per i lavori in corso fino alla data di cessazione inclusa, a condizione che tali spese non superino i Prezzi.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, in caso di risoluzione senza motivo, INTESA compenserà il Fornitore solo per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per i lavori in corso fino alla data di risoluzione inclusa.

10. Assicurazione

Il Fornitore manterrà a sue spese (e fornirà i certificati di assicurazione su richiesta di INTESA) i) tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, quali la retribuzione dei lavoratori e la responsabilità del datore di lavoro, ii) l'assicurazione di responsabilità civile commerciale inclusa la responsabilità sui prodotti e sulle operazioni completate con un limite minimo per occorrenza pari a 5.000.000 dollari (o l'equivalente in valuta locale) e iii) assicurazione di responsabilità civile automobilistica (se nel corso dell'esecuzione del presente Accordo deve essere utilizzato un veicolo) di almeno 5.000.000 dollari (o l'equivalente in valuta locale). I limiti dell'assicurazione di responsabilità civile commerciale e dell'assicurazione automobilistica possono essere rispettati attraverso una combinazione di polizza primaria e polizza a ombrello/franchigia che indichino INTESA come assicurato aggiuntivo. L'assicurazione richiesta ai sensi di un Ordine o suo Allegato specifico deve essere acquistata da assicuratori con una valutazione AM Best pari o superiore a A-, o con una valutazione Standard & Poor di BBB e con un surplus per il contraente della polizza di \$50 milioni o superiore.

Condizioni Generali di Acquisto

Se il Fornitore accede al Materiale INTESA ai sensi del presente Accordo, il Fornitore manterrà a sue spese una polizza assicurativa sulla responsabilità Informatica fino a \$ 10.000.000 per sinistro e nell'insieme, che coprirà tutti i costi del Fornitore, inclusi i danni che è tenuto a pagare all'Acquirente o a terzi, che sono associati a Violazioni della Sicurezza (come di seguito definite) o alla perdita di dati personali, indipendentemente dalla causa, inclusi, a titolo esemplificativo, reclami di terzi derivanti dalla Violazione della Sicurezza o dalla perdita di Dati Personali, inclusi i costi del contenzioso e i costi di transazione. Ai soli fini del presente articolo Assicurazione, "Violazione della Sicurezza" indica (1) l'incapacità del fornitore di gestire, archiviare, distruggere o controllare in modo adeguato la divulgazione non autorizzata o l'accesso o l'uso non autorizzati di: (a) Dati Personali in qualsiasi formato o (b) informazioni aziendali di terzi in qualsiasi formato specificamente identificato come riservato e protetto in base a un accordo di riservatezza o contratto simile; (2) una violazione involontaria della politica sulla privacy del Fornitore o appropriazione indebita che si traduca in una violazione di una qualsiasi legge o regolamento applicabile sulla privacy dei dati; o (3) di qualsiasi altro atto, errore o omissione da parte del Fornitore, nella sua capacità, che sia ragionevolmente suscettibile di comportare la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai Dati personali (o una ragionevole convinzione che ci sia stata una divulgazione non autorizzata).

11. Registrazione e Diritti di Controllo

Il Fornitore manterrà (e in base alla legge applicabile fornirà su richiesta a INTESA) documenti aziendali, tecnici e contabili pertinenti i) a supporto delle fatture del Fornitore; ii) per mostrare la prova dei permessi richiesti e delle licenze professionali e iii) per dimostrare l'adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo, per non meno di sei (6) anni dopo il completamento o la cessazione dei Servizi pertinenti. Tutti i registri contabili saranno mantenuti in conformità con i principi contabili generalmente accettati.

Previa notifica, INTESA potrà, senza spese a suo carico, verificare la conformità del Fornitore ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo, inclusa la verifica della conformità alle leggi applicabili e la protezione e l'integrità dei Materiali INTESA. In relazione ad un controllo, il Fornitore fornirà a INTESA (compresi i relativi revisori e tutti gli organismi regolatori) l'accesso in tempi ragionevoli (o nel caso degli organismi regolatori, in qualsiasi momento designato da tali organismi regolatori), a qualsiasi struttura in cui il Fornitore o un qualsiasi Subappaltatore stia fornendo o abbia fornito Servizi o Materiali da Consegnare ai sensi del presente Accordo e a tutti i sistemi, dati e documenti aziendali, tecnici e contabili relativi al rispetto da parte del Fornitore (e di qualsiasi Subappaltatore) dei propri obblighi. Il Fornitore dovrà assicurare la sua piena collaborazione nel corso di tali controlli, anche designando un focal point per supportare un controllo e, se richiesto da INTESA, per assicurare tempestivamente il rispetto del diritto di INTESA di richiedere direttamente a qualsiasi Subappaltatore, l'accesso a tali sistemi, dati e registri contabili relativi al lavoro svolto da tali Subappaltatori e a questi ultimi di fornire prontamente a INTESA tale accesso.

12. Legge applicabile

Salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine o in un Participation Agreement, le eventuali parti concordano: i) sull'applicazione delle leggi dello Stato italiano per tutti gli Accordi stipulati, indipendentemente dai principi di conflitto in materia di leggi applicabili. Qualora una qualsiasi clausola dell'Accordo dovesse essere non valida o inefficace, le restanti clausole rimarranno pienamente in vigore ed efficaci. Le condizioni dell'Accordo non limitano in alcun modo i diritti legittimi a cui non è possibile rinunciare o che non possono essere limitati convenzionalmente. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci non è applicabile. Le parti rinunciano al diritto ad un processo con giuria in merito a controversie relative al presente Accordo. Nessuna delle parti intraprenderà un'azione legale derivante dal o relativa al presente Accordo dopo che siano trascorsi più di 2 (due) anni da quando si è verificato l'evento che ha originato tale azione. L'Accordo o qualsiasi Ordine regolato dallo stesso non creano alcun diritto o titolo per eventuali azioni da parte di un terzo.

Questo Accordo è soggetto alle leggi Italiane. Tutte le controversie derivanti da o in connessione con l'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Torino e le parti rinunciano al diritto di ricorrere a qualsiasi altro.

13. Continuità Operativa

Condizioni Generali di Acquisto

Il Fornitore si impegna a disporre e mantenere un piano di continuità aziendale e procedure di verifica della continuità aziendale, che includano ma non si limitino alle aree della pianificazione del disaster recovery, della pianificazione della risposta alla pandemia e della sicurezza informatica. I programmi di sicurezza informatica devono includere almeno disposizioni per prevenire, rilevare e rispondere a incidenti di sicurezza informatica. Il fornitore accetta di rispettare gli obiettivi di recupero specifici del piano di continuità aziendale e di rivedere, aggiornare e testare il piano di continuità aziendale annualmente e, su richiesta di INTESA, il fornitore consegnerà un riepilogo del piano di continuità aziendale e dei risultati dei test. Di volta in volta, INTESA potrà fornire feedback sul piano e richiedere che il Fornitore tenga conto dei commenti di INTESA durante l'aggiornamento del piano. Tuttavia, il Fornitore rimane l'unico responsabile del rispetto delle proprie responsabilità ai sensi dell'Accordo e dell'adeguatezza del piano di continuità aziendale indipendentemente dal fatto che INTESA abbia esaminato o commentato il piano.

14. Fornitore e Personale del Fornitore

Il Fornitore:

- a. è un appaltatore indipendente e il presente Accordo non crea un'agenzia, una relazione di partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per il Personale del Fornitore
- b. deve, su richiesta di INTESA e nella misura consentita dalla legge applicabile, fornire a INTESA (I) a fini di valutazione delle esportazioni, il paese di cittadinanza e lo stato di residenza permanente e di immigrazione del proprio Personale, (II) conferma scritta (i) che il Personale del Fornitore è idoneo a lavorare nel Paese in cui vengono erogati i Servizi e (ii) nella misura richiesta dalla legge applicabile, che il Fornitore partecipa a “e-Verify” ai sensi degli ordini esecutivi applicabili e del Dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, (III) se INTESA prevede la soddisfazione di requisiti educativi specifici, prova della formazione completa per il Personale del Fornitore; (IV) la prova che il Personale del Fornitore abbia esaminato e accettato il <https://www.intesa.it/codice-etico/> di INTESA; e (V) la prova che il Personale del Fornitore abbia completato in modo tempestivo e con successo tutta la formazione su sicurezza informatica, privacy e altra formazione identificata da INTESA come obbligatoria.
- c. deve informare il proprio Personale che le questioni relative all'occupazione devono essere segnalate al Fornitore (e non a INTESA) e deve informare tempestivamente INTESA laddove tali problemi si riferiscano ad azioni che si presume siano state intraprese da INTESA o dal suo Personale per consentire, se necessario, a INTESA di indagare;
- d. è e rimarrà responsabile della supervisione quotidiana, del controllo, del rispetto dei termini e delle condizioni, delle assunzioni, della verifica dell'ammissibilità al lavoro, della disciplina, della gestione delle prestazioni, della cessazione, della consulenza, della programmazione, dell'indennità, dei benefici e di altre attività, delle ritenute, della salute e sicurezza del Personale del Fornitore e deve garantire che il Personale del Fornitore non cerchi di ottenere ciò da INTESA. Per evitare qualsiasi confusione, il Fornitore rimane sempre il datore di lavoro del Personale del Fornitore. Inoltre, il presente Accordo non crea un rapporto di lavoro tra INTESA e il Personale del Fornitore;
- e. deve consegnare una conferma scritta a ciascun appartenente al Personale del Fornitore in cui si evidenzia che il Fornitore rimane il datore di lavoro per il Personale del Fornitore, che l'assegnazione a INTESA non crea un rapporto datore di lavoro/dipendente, che INTESA non rappresenta il datore di lavoro e che non si ha quindi diritto ai benefit INTESA. Il Fornitore è tenuto a fornire tale avviso su richiesta di INTESA.
- f. riconosce che INTESA non ha alcuna responsabilità per la revisione o l'approvazione delle schede attività; tuttavia, al solo scopo di verifica della fatturazione, INTESA potrà rivedere tali schede attività;
- g. è responsabile delle azioni e delle omissioni del Personale del Fornitore e del rispetto della conformità da parte del Personale del Fornitore dei requisiti del presente Accordo;
- h. accetta che INTESA si riserva il diritto di rifiutare il Personale del Fornitore messo a disposizione dal Fornitore per erogare i servizi riportati di seguito e, ai sensi del presente Accordo, di richiedere la rimozione del Personale del Fornitore dall'assegnazione, per qualsiasi motivo lecito a sola e ragionevole discrezione di INTESA.

14.1 Personale

Condizioni Generali di Acquisto

Il fornitore non può subappaltare a terzi (sia privati che aziende) tutti o parte dei Servizi se non approvati in anticipo da INTESA. Il Fornitore metterà a disposizione di INTESA tutte le informazioni necessarie, incluso il tipo di contratto e le risorse, relative alla terza parte che il Fornitore intende utilizzare come subappaltatore. In deroga a questa sezione, l'utilizzo dei subappaltatori non solleva il fornitore dalla sua responsabilità in merito alle prestazioni dei subappaltatori. Il Fornitore rimarrà l'unico responsabile nei confronti di INTESA per tutti gli obblighi di questo Accordo. INTESA si riserva il diritto, a propria discrezione, di rifiutare l'uso di subappaltatori o di terzi.

Il personale assegnato ai Servizi, ad eccezione di eventuali consulenti, deve essere assunto regolarmente dal Fornitore, che si impegna a:

1. Adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legali e regolamentari in materia di lavoro e previdenza sociale, sostenendo il relativo costo;
2. vigilare sull'adempimento degli obblighi obbligatori in termini di remunerazione, sicurezza sociale e contributi fiscali per il personale del Fornitore e i suoi subfornitori e manterrà INTESA innocua per eventuali danni o responsabilità che questi potrebbero subire a seguito di una violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 e di eventuali future modifiche;
3. applicare nei confronti di detto personale, indennità e condizioni di lavoro non inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro applicabili, a partire dalla data dell'Ordine, al settore e al luogo in cui viene svolto il lavoro, oltre alle condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da qualsiasi altro contratto di lavoro successivamente eseguito per il settore, applicabile in detto luogo;
4. continuare ad applicare detti contratti di lavoro fino alla scadenza o alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra relativi ai contratti di lavoro sono vincolanti per il Fornitore anche nel caso in cui il Fornitore non appartenga più alle associazioni che eseguono tali contratti o si ritirino da tali associazioni per tutto o parte della durata del contratto. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di INTESA;
5. conservare per tutta la durata dei documenti dell'Accordo che confermano l'esecuzione dei pagamenti tramite bonifico bancario del compenso dovuto ai suoi dipendenti e subappaltatori durante l'esecuzione dell'Accordo. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di INTESA;
6. stipulare adeguati accordi con i propri dipendenti che consentano loro di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo;
7. vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute e della sicurezza del personale del Fornitore ai sensi del Dlgs 81/08;
8. garantisce inoltre la sua collaborazione con INTESA ai fini del controllo e del coordinamento del proprio personale e del personale dei suoi subfornitori in relazione alle misure di sicurezza indicate nel documento consolidato;
9. garantire, tra l'altro, che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, in caso di assegnazione di personale, deve ricevere un documento di identità adeguato contenente la foto, i dati personali e l'indicazione datore di lavoro. Inoltre, il Fornitore garantisce che tale personale dovrà portare tale documento di identità in qualsiasi momento al completamento delle sue attività assegnate;
10. su richiesta di INTESA, fornire la documentazione per verificare la conformità alla presente sezione intitolata "Fornitori e personale dei fornitori".

Nella misura in cui l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997 si applica, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle detrazioni salariali, il Fornitore dovrà fornire a INTESA i seguenti documenti:

- Copia delle delegazioni di pagamento relative alla rimessa delle detrazioni salariali relative ai dipendenti che lavorano nei Servizi (Modello F24)
- Elenco dei nomi dei dipendenti, con codice fiscale, impegnato nel primo mese nei Servizi, specificando l'importo delle ore lavorate, il relativo stipendio, l'importo delle detrazioni fiscali per ciascun dipendente.

Condizioni Generali di Acquisto

Qualora il Fornitore fornisca la certificazione contenente i requisiti di cui al paragrafo 5, art. 17-bis, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle detrazioni salariali, non è richiesta la documentazione di cui sopra.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, INTESA sospenderà il pagamento della fattura nella misura prevista dalla normativa. In conformità con la legislazione, il Fornitore deve fornire la documentazione di questa clausola direttamente al Cliente INTESA quando INTESA fornisce i Servizi al Cliente. INTESA si assume la responsabilità di comunicare i nomi dei clienti INTESA al fornitore. Su richiesta del cliente, INTESA può fornire la documentazione del fornitore direttamente al cliente. Il Fornitore ha ottenuto l'accordo del Personale del fornitore di rilasciare i dati a INTESA e di consentire a INTESA di utilizzare, divulgare e trasmettere tali dati in relazione al presente Accordo. Avviso e informazioni relative al trattamento dei dati personali da parte di INTESA sono disponibili all'indirizzo: <https://www.intesa.it/privacy/>

INTESA ha il diritto di terminare questo Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile se il fornitore non si attiene a questa sezione.

14.2 Lavoratori distaccati

Laddove il Fornitore intenda utilizzare il personale del fornitore e/o i subappaltatori che sono considerati lavoratori distaccati (come definito nella Direttiva CE 96/71/CE sui lavoratori distaccati e/o qualsiasi legislazione CE o nazionale correlata o derivata) o lavoratori temporanei (come definiti nella Direttiva CE 08/104/CE e/o qualsiasi legislazione nazionale o CE correlata o derivata (insieme di seguito "Lavoratori distaccati") per la fornitura di Servizi a INTESA e/o ai Clienti di INTESA, il Fornitore dovrà, prima di ogni lavoratore distaccato che inizia a lavorare nel paese in cui è distaccato, informare INTESA e fornire a INTESA tutte le informazioni richieste dalla legge, nonché le prove della conformità alla legislazione sopra menzionata. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite sono sempre corrette, accurate e aggiornate e il Fornitore si impegna a fornire immediatamente informazioni aggiornate a INTESA in qualsiasi momento su richiesta di INTESA. Qualora la violazione di questa disposizione da parte del Fornitore, o del subappaltatore del Fornitore, causi la responsabilità o l'acquisizione da parte di INTESA o del suo personale, il Fornitore dovrà indennizzare INTESA e il suo personale contro tutti i reclami e/o multe che sorgano o sono presunti siano sorti a seguito di tale violazione. Nonostante qualsiasi altro elemento contrario alle presenti CGA, INTESA può interrompere immediatamente le presenti CGA e qualsiasi Ordine per giusta causa in caso di violazione di questa disposizione o qualora INTESA ragionevolmente ritenga che una tale violazione sia avvenuta o sia probabile. Inoltre, INTESA può richiedere la rimozione immediata dei Lavoratori distaccati dall'incarico ai sensi delle CGA.

14.3 Asset INTESA

Il Fornitore deve richiedere al Personale del Fornitore di:

- a. utilizzare gli Asset INTESA solo ai fini del presente Accordo e il Fornitore rimborserà INTESA per qualsiasi uso non autorizzato;
- b. connettersi, interagire o utilizzare solo programmi, tool o routine che INTESA ritiene siano necessari per erogare i Servizi;
- c. non copiare, divulgare o lasciare gli Asset INTESA non protetti o incustoditi;
- d. informare tempestivamente INTESA di eventuali incidenti o inconvenienti per la sicurezza (come quelli che comportano la perdita o l'uso improprio o il danneggiamento di Asset INTESA (come definito di seguito), e il Fornitore consegnerà a INTESA una copia di qualsiasi report sull'incidente o sulla sicurezza che coinvolge quanto indicato in precedenza.

INTESA può controllare periodicamente l'utilizzo degli Asset INTESA da parte del Fornitore. "Asset INTESA" indica i sistemi informatici e/o le reti di INTESA o del Cliente, la proprietà di INTESA o del Cliente a cui il Personale del Fornitore accede o utilizza o i materiali, dati, documenti o informazioni forniti al Personale del Fornitore da (o per conto di) INTESA.

14.4 Accesso del Fornitore ai Locali di INTESA o del Cliente

- a. Se il Personale del Fornitore avrà accesso ai locali di INTESA o del Cliente, il Fornitore dovrà condurre sessioni di orientamento con il proprio Personale prima di assegnargli un incarico con INTESA o con il Cliente e dovrà identificare tutti i supervisori del Personale del Fornitore e fornirne le informazioni di contatto (che dovranno essere aggiornate dal Fornitore secondo le necessità).

Condizioni Generali di Acquisto

- b. Il Fornitore deve informare il Personale del Fornitore di quanto segue:
- (a) Il Personale del Fornitore nei locali di INTESA o del Cliente non potrà (i) introdurre armi di alcun tipo; (ii) possedere, utilizzare o essere sotto l'influenza di sostanze controllate o bevande alcoliche; (iii) disporre di materiali pericolosi di qualsiasi tipo senza l'autorizzazione di INTESA; (iv) inviare o ricevere e-mail non INTESA o non del Cliente tramite i sistemi di posta di INTESA o del Cliente; (v) vendere, pubblicizzare o commercializzare qualsiasi prodotto o distribuire materiale stampato, scritto o grafico senza il permesso scritto di INTESA; o (vi) svolgere qualsiasi attività commerciale non correlata con INTESA o con il Cliente mentre assegnato a lavorare ai sensi del presente Accordo.
 - (b) Il Personale del Fornitore presso la sede di INTESA o del Cliente dovrà (i) ottenere un badge di identificazione valido da INTESA o dal Cliente e restituire il badge di identificazione al termine o alla conclusione delle assegnazioni; (ii) accedere unicamente alle aree autorizzate (limitatamente a luoghi di lavoro, mense, servizi igienici e parcheggi); (iii) accedere e utilizzare per il lavoro solo i materiali, i documenti, le informazioni e i dati necessari per le proprie attività e (iv) segnalare immediatamente al Fornitore eventuali incidenti (quali alterazioni fisiche effettive o presunte, aggressioni, molestie e/o comportamenti inappropriati) in modo che il Fornitore possa informare tempestivamente INTESA e fornire a INTESA una copia di qualsiasi denuncia dell'incidente.
 - (c) Il Personale del Fornitore in possesso degli Asset INTESA deve cooperare e restituire tali Asset INTESA in modo tempestivo, come richiesto da INTESA.

14.5 Verifica dei Precedenti Penali e Personali

- a. Il Fornitore è tenuto ad informare INTESA se, tra il Personale del Fornitore che dovrà essere assegnato all'erogazione dei Servizi riportati di seguito, vi siano ex dipendenti di INTESA, il cui incarico è soggetto all'approvazione di INTESA.
- b. Nella misura consentita dalla legge locale, il Fornitore otterrà dal Personale del Fornitore una prova di identità fotografica da una fonte governativa ufficiale (inclusa, ma non solo, documentazione quale una patente di guida valida o il passaporto rilasciato dal governo).
- c. Nella misura consentita dalla legge locale, il Fornitore effettuerà controlli o acquisirà altrimenti informazioni sui precedenti personali del Personale del Fornitore, secondo quanto definito nell'Art. (d) riportato di seguito, nelle sedi in cui il Personale del fornitore ha risieduto nei precedenti sette anni. Laddove non vengano rilevate condanne penali negli ultimi sette anni, il Personale del Fornitore potrà essere assegnato all'erogazione dei Servizi. Laddove venga rilevata una condanna penale, il Fornitore non potrà assegnare il Personale del Fornitore nel caso in cui il Personale del Fornitore venga escluso dall'erogazione dei Servizi sulla base della valutazione individualizzata del Fornitore della condanna in conformità con la legge e le linee guida applicabili, che possono includere ma non sono limitate, all'orientamento promulgato dalla Commissione per le Pari Opportunità di Lavoro negli Stati Uniti o in uno stato simile o ad altri orientamenti promulgati dal governo, a seconda dei casi. Se, dopo tale valutazione, il Fornitore raccomanda ancora di assegnare per l'erogazione dei Servizi un appartenente al Personale del Fornitore con condanna penale, INTESA dovrà prima essere informata di tale decisione. Successivamente, INTESA esaminerà la condanna penale ed i Servizi che verranno eseguiti e/o gli accessi da concedere a tale appartenente al Personale del Fornitore. Salvo quanto diversamente richiesto per questa verifica, INTESA non riceverà alcuna informazione di identificazione personale (ad es. Nome, numero di previdenza sociale, ecc. dell'appartenente al Personale del Fornitore).
- d. Per il Personale del Fornitore negli Stati Uniti, deve essere effettuato un controllo dei precedenti Federali e un controllo dei precedenti della contea o dello stato, a seconda di quale sia il più completo. In altri paesi, i controlli personali possono essere a livello di contea, stato, provincia e/o paese, a seconda di quale sia il più completo.
- e. Su richiesta di INTESA e in base alla legge applicabile, il Fornitore fornirà a INTESA la documentazione necessaria per verificare la sua conformità a questo Articolo.
- f. In deroga a quanto sopra esposto, il Fornitore non è tenuto a condurre un ulteriore controllo dei precedenti personali sul Personale del Fornitore se (a) il Fornitore, negli ultimi cinque, ha condotto un controllo dei precedenti personali che soddisfi o superi i requisiti di INTESA nel precedente comma Verifica dei Precedenti Penali e Personali cinque (5) anni e (b) il Personale del Fornitore non ha avuto un'interruzione del rapporto lavorativo con il Fornitore durante tale periodo di cinque anni.

Condizioni Generali di Acquisto

15. Tracciamento dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (incluso ma non limitato all'articolo 3 di tale Legge) sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici.

In caso di violazione da parte del Fornitore di tali disposizioni, le presenti CGA e qualsiasi Ordine si intendono risolti ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati da tale violazione.

16. Applicazione delle leggi sulla salute e la sicurezza

Le parti del presente Accordo, nella misura applicabile a ciascuna, si impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, anche a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 81/08 e qualsiasi modifica correlata.

A tale proposito e, inoltre, al fine di consentire a INTESA e/o al Cliente di INTESA di redigere il documento che valuta i rischi ai sensi dell'art. 26, terzo comma del citato decreto legislativo 81/08 e successive modifiche (di seguito il "documento consolidato"), il fornitore dovrà fornire a INTESA un documento contenente la sua valutazione dei rischi e dei costi associati nonché la valutazione fornita dal suo fornitori, che indica le misure necessarie per eliminare qualsiasi interferenza nelle loro rispettive attività.

Il Fornitore si impegna a fornire la suddetta valutazione dei rischi e dei costi associati e anche la valutazione preparata dai suoi subfornitori insieme all'offerta che sottoporrà a INTESA, in base all'accordo esplicito che la validità di tale offerta è soggetta alla fornitura della documentazione per la valutazione dei rischi e dei costi associati come sopra descritto.

INTESA ha il diritto di terminare le presenti CGA e qualsiasi Ordine ai sensi dell'art. 1456 del codice civile se il fornitore non si attiene a questa sezione.

17. Disposizioni Generali

- a. Una parte non divulgherà all'altra informazioni riservate senza un separato accordo di riservatezza sottoscritto tra le parti che regoli tale divulgazione.
- b. Qualsiasi licenza che accompagna i Programmi e qualsiasi termine shrink wrap, click wrap, dei servizi cloud o online relativo ai Servizi viene ritenuto nullo e prevarranno i termini e le condizioni dell'Accordo.
- c. Le parti non pubblicheranno il loro rapporto in alcun annuncio pubblicitario; materiale di marketing o promozionale senza il previo consenso scritto dell'altra parte, tranne nei casi previsti dalla legge.
- d. INTESA può elaborare e archiviare le informazioni di contatto commerciale del Personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente Accordo, ovunque INTESA faccia affari. Per gli eventuali Dati Personali relativi al Personale del Fornitore che il Fornitore fornisce all'acquirente, il Fornitore dovrà aver ottenuto il consenso del Personale del Fornitore per rilasciare i dati all'acquirente e per consentire all'acquirente di utilizzare, divulgare e trasmettere tali dati in relazione al presente Accordo.
- e. L'Accordo non è esclusivo e ciascuna delle parti potrà progettare, sviluppare, fabbricare, acquisire o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare gli incarichi del proprio Personale.
- f. Tutte le modifiche all'Accordo devono essere sottoscritte da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'Ordine di precedenza sarà: A) qualsiasi modifica accettata di prezzo, pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) l'Ordine e gli Allegati inclusi; e C) le presenti CGA (compresi i relativi Allegati).
- g. Il rischio di smarrimento e la titolarità di qualsiasi proprietà materiale passerà a INTESA o al Cliente di INTESA al momento della consegna. Le parti saranno responsabili per danni, distruzione, smarrimento o furto ("**Smarrimento**") delle rispettive proprietà materiali (di proprietà o a noleggio). Le Parti dovranno attenersi alle proprie disposizioni assicurative in merito a tale Smarrimento.
- h. Salvo che una delle parti ceda il presente Accordo congiuntamente alla vendita di una parte sostanziale della propria attività attraverso l'Accordo, nessuna delle parti può cedere i propri diritti ai sensi del presente Accordo a terzi o ad Affiliate senza il previo consenso scritto dell'altra parte, consenso che non deve essere irragionevolmente negato. Qualsiasi cessione non autorizzata del presente Accordo è nulla. Resta inteso che INTESA ha comunicato l'intenzione di trasferire ad altra società ("**NewCo**") i propri Managed Infrastructure Services. La data di tale trasferimento è definita

Condizioni Generali di Acquisto

come Data di Efficacia del Trasferimento. In deroga a quanto previsto dal presente Accordo, il Fornitore accetta che ogni diritto, facoltà ed obbligazione ai sensi del presente contratto possa essere liberamente trasferito a NewCo alla Data di Efficacia del Trasferimento, anche parzialmente, senza necessità di ulteriore manifestazione di consenso da parte del Fornitore stesso. Alla Data di Efficacia del Trasferimento, il Fornitore riconosce ed accetta che INTESA non avrà alcuna responsabilità né manterrà alcuna obbligazione ai sensi del presente contratto. Almeno 30 giorni prima della Data di Efficacia del Trasferimento, INTESA invierà al Fornitore una comunicazione relativa alla Data di Efficacia del Trasferimento e i diritti, facoltà e obbligazioni che verranno trasferite alla NewCo. In forza di questo trasferimento, il presente Accordo trasferito deve rimanere efficace tra il Fornitore e INTESA e si applicherà alle prestazioni della NewCo e del Fornitore come se questo Accordo fosse stato concluso tra la NewCo e il Fornitore. Il Fornitore non dovrà delegare o subappaltare a terzi, a Subappaltatori o Affiliate, alcuno dei propri doveri o obblighi ai sensi del presente Accordo, tranne nella misura consentita in un Ordine.

- i. Una rinuncia effettiva ai sensi del presente Accordo deve essere firmata dalla parte che rinuncia al proprio diritto. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi istanza di non conformità da parte dell'altra non sarà considerata una rinuncia a istanze future di non conformità. Se il rapporto contrattuale è regolato dalla legge 192/98 "Disciplina della Subfornitura", il Fornitore può assegnare fino al 50% di tali lavori a terzi o Affiliate senza il previo consenso scritto o orale di INTESA. Tuttavia, se il fornitore assegna più del 50% delle opere, il fornitore deve ottenere il consenso scritto di INTESA. Qualsiasi assegnazione non autorizzata di questo Accordo è nulla. Tuttavia, se INTESA considera confidenziali i beni o i servizi oggetto di contratto, i subappaltatori devono essere preventivamente approvati per iscritto da INTESA e stipulare un accordo confidenziale con un campione fornito da INTESA al Fornitore.
- j. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo devono essere in forma scritta e firmate ed inviate all'indirizzo di ciascuna parte indicato nell'Accordo, salvo quanto diversamente indicato per iscritto dalla parte medesima (o se una Affiliate designi un indirizzo diverso in un Participation Agreement). "Participation Agreement" o "PA" indica un allegato firmato da una o più Affiliate che incorpora per riferimento i termini e le condizioni del presente Accordo e in altri allegati o appendici specificatamente indicati nel PA.
- k. Il consenso delle parti all'utilizzo di strumenti elettronici, quali la posta elettronica e il telefax per le proprie comunicazioni deve essere in forma scritta e firmata. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati da una o più controparti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuate con mezzi affidabili, saranno considerate equivalenti all'originale. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi precedente trattativa, comunicazione verbale o scritta intercorsa tra le parti precedente relativa alle questioni in oggetto.
- l. Nessuna delle parti sarà inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o inosservanza del presente Accordo a causa di qualsiasi atto al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione delle controversie di lavoro, a condizione che tale parte ne informi immediatamente l'altra.
- m. Il presente Accordo si applica a INTESA e al Fornitore (i soggetti sottoscrittori) e alle relative Affiliate che si avvalgono del presente Accordo sottoscrivendo un Ordine o un Participation Agreement ai sensi del presente Accordo. Tali Participation Agreement e/o Ordine stipulati dalle Affiliate di una delle parti rappresentano degli Accordi indipendenti tra i firmatari. INTESA non è responsabile nei confronti del Fornitore o della Affiliate del Fornitore per eventuali azioni o omissioni di qualsiasi Affiliate di INTESA, né qualsiasi azione od omissione da parte delle Affiliate di INTESA costituirà una violazione del presente Accordo tra INTESA e il Fornitore.
- n. In situazioni in cui il Fornitore fornirà Servizi o Materiali da Consegnare a un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti a INTESA dovranno includere il Cliente nei seguenti articoli del presente Accordo: Materiali da Consegnare e Servizi; Ordine e Tariffe (rispetto alla consegna e all'accettazione); Garanzie, Proprietà Intellettuale; Indennizzo; Fornitore e Personale del Fornitore; e Tenuta dei Registri Contabili e Diritti di Controllo.
- o. Il Fornitore si atterrà ai [Social and Environmental Management System Supplier Requirements](#) riportati in questo URL;
- p. Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell'Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Tasse; Proprietà Intellettuale; Responsabilità; Indennizzo; Registrazione e Diritti di Controllo; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; e Disposizioni Generali. Senza limitare quanto sopra, tutte le licenze ai sensi del presente Accordo sopravvivranno nella misura necessaria per consentire a INTESA di continuare ad erogare i servizi ai propri Clienti che sono licenziatari del Fornitore, nonostante la risoluzione o la scadenza delle presenti CGA.

Condizioni Generali di Acquisto

18. Emendamenti

Le parti convengono che ogni eventuale futura modifica o integrazione dell'Accordo dovrebbe essere intesa come parte integrante dell'Accordo e che qualsiasi riferimento all'Accordo menzionato nell' Accordo, in un Ordine o nel presente documento, ove applicabile, è comprensivo di tali modifiche e/o integrazione.

Secondo l'art. 1341 e 1342 del Codice Civile e per i loro scopi, il Fornitore approva espressamente le seguenti sezioni:

- o "Rilascio di un'autorizzazione e dei prezzi di lavoro";
- o "Requisiti individuali del fornitore";
- o "Proprietà intellettuale";
- o "Durata e risoluzione";
- o "Legge Applicabile";
- o "Prodotti consistenti in programmi e prodotti";
- o "Fornitore e personale del fornitore";
- o "Tracciamento dei flussi finanziari";
- o "Applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza".

Condizioni Generali di Acquisto

Allegato A: Saas

Ai Materiali da Consegnare e/o ai Servizi indicati nell'Ordine che fa riferimento alle CGA di cui sopra, si applica quanto segue. INTESA S.p.A. può essere indicata nel presente documento come "INTESA" o "Acquirente".

1. Definizioni

Servizi Cloud – sono offerte che il Fornitore mette a disposizione di INTESA e dei suoi utenti in remoto tramite Internet fornendo accesso alle funzionalità dei programmi ed alle infrastrutture informatiche. Un Servizio Cloud non è un programma ma potrebbe richiedere a INTESA per usarlo di scaricare del Software di Abilitazione e la relativa documentazione.

Contenuti – indica qualsiasi informazione o dato elettronico creato o fornito al Servizio Cloud da INTESA e qualsiasi utente autorizzato da INTESA.

Materiali da Consegnare – sono definiti nelle CGA e includono il Software di Abilitazione, le eventuali correzioni degli errori, gli aggiornamenti effettuati dal Fornitore durante il Periodo di Validità dell'Ordine e la relativa documentazione.

Periodo di Inattività – indica qualsiasi periodo di tempo durante il quale il Servizio Cloud non è disponibile per INTESA o per i suoi utenti o durante il quale INTESA o i suoi utenti non possono accedere o utilizzare le funzionalità del Servizio Cloud.

Software di Abilitazione – indica software o altro materiale protetto da copyright fornito per consentire o facilitare l'uso del Servizio Cloud da parte di INTESA o dei suoi Clienti e relativa documentazione.

Istanze – indica la configurazione specifica delle risorse virtuali e/o fisiche (hardware, software, rete e dati) su o attraverso cui il Servizio Cloud viene fornito e supportato per INTESA e i suoi utenti autorizzati.

Diritti di Proprietà Intellettuale (Intellectual Property Rights, IPR) – rappresentano i diritti d'autore, i brevetti, i segreti commerciali, i marchi commerciali e qualsiasi altro diritto immateriale incorporato nei Servizi o nei Materiali da Consegnare, il cui sfruttamento è ragionevolmente associato alle attività INTESA autorizzate nel presente Allegato.

Orario di Manutenzione – indica il periodo di ciascun mese durante il quale il Servizio Cloud potrebbe non essere accessibile (non superare le quattro ore totali al mese) per consentire al Fornitore di eseguire la Manutenzione del sistema. I dettagli della Manutenzione sono quelli concordati tra le Parti. L'Orario di Manutenzione non è considerato come Periodo di Inattività a meno che non superi le quattro (4) ore mensili.

Percentuale di Tempo di Attività Mensile – indica il numero totale di minuti in un mese di calendario meno il numero di minuti di Tempo di Inattività nello stesso mese di calendario, diviso per il numero totale di minuti nel mese di calendario.

Offerta – indica un prodotto, un servizio del programma o una combinazione di questi per i Clienti, indipendentemente dal fatto che questi siano marchiati o meno da INTESA o dalle sue Affiliate, che includono il Programma e/o i Servizi Cloud o un'opera derivata di un Programma e/o dei Servizi Cloud.

Servizio – viene definito nelle presenti CGA e include i Servizi Cloud.

Credito di Servizio – è un credito in dollari, calcolato come indicato nell'Appendice A, che viene riaccredito nell'Ordine di Acquisto applicabile.

2. Licenza del Servizio Cloud

Il Fornitore concede a INTESA una licenza IPR non esclusiva, valida in tutto il mondo e il diritto di accesso per utilizzare, eseguire, riprodurre, distribuire, modificare e visualizzare il Servizio Cloud e qualsiasi Software di Abilitazione e tutti i Materiali da Consegnare associati in conformità con il presente Accordo e per concedere in licenza tutti i precedenti diritti, inclusi nell'Offerta.

3. Ubicazione del Data Center del Fornitore

Il Servizio Cloud, inclusa l'elaborazione e l'archiviazione dei Contenuti, sarà erogato dal data center del Fornitore situato all'indirizzo <indirizzo completo da definire>. Se nel presente documento non sono state già specificate e approvate le ubicazioni alternative, l'ubicazione del data center non verrà modificata senza la previa approvazione scritta di INTESA in una modifica al presente Accordo. A scanso di equivoci, il Fornitore potrà rivolgersi a INTESA, in base a un accordo separato, per fornire hosting e servizi correlati al Fornitore.

Condizioni Generali di Acquisto

4. Accettazione

Al momento della consegna da parte del Fornitore del Servizio Cloud a INTESA, inizialmente o successivamente, a seguito di aggiornamenti, upgrade, correzioni di errori o altre modifiche al Servizio Cloud, INTESA potrà condurre test di accettazione per un periodo massimo di 30 giorni solari, eseguendo tali test come INTESA ritiene appropriato.

Nel caso in cui INTESA riscontrasse errori durante i test di accettazione, INTESA potrà informare il Fornitore e potrà consegnare al Fornitore i risultati dei test e altra documentazione disponibile sugli errori. Per gli errori segnalati in conformità con il processo di Manutenzione e Supporto riportato nell'Appendice B ("Policy di Manutenzione e Supporto"), il Fornitore correggerà tutti questi errori e consegnerà nuovamente il Servizio Cloud a INTESA. INTESA quindi riavvierà o riprenderà i test di accettazione del Servizio Cloud.

Il periodo di accettazione del Servizio Cloud sarà prolungato del numero di giorni impiegati dal Fornitore per riconsegnare il Servizio Cloud (con correzione degli errori) a INTESA. Una volta completati con successo da parte di INTESA i test di accettazione, INTESA notificherà al Fornitore l'accettazione. L'accettazione del Servizio Cloud da parte di INTESA non esonera il Fornitore da nessuna delle sue responsabilità ai sensi dell'Accordo, inclusa, ma non solo, la responsabilità di garanzia, i requisiti di qualità applicabili, la violazione o responsabilità sul prodotto.

5. Operazioni di Hosting, Protezione e Sicurezza

Il Fornitore sarà responsabile, a proprie spese, del funzionamento e della manutenzione dell'ambiente di hosting. Il Fornitore dovrà mantenere e proteggere l'ambiente di hosting e tutti gli altri asset utilizzati nell'erogazione del Servizio Cloud a INTESA (inclusi asset concessi in leasing e concessi in licenza) in buone condizioni e in tali luoghi e configurazioni in modo che siano prontamente identificabili per INTESA o per le persone da essa designate.

Il Fornitore non divulgherà Contenuti ad altri se non al Personale del Fornitore per l'uso solo nella misura necessaria all'erogazione del Servizio Cloud. Il Fornitore restituirà o distruggerà i Contenuti alla scadenza o annullamento del Servizio Cloud, o in un momento antecedente su richiesta di INTESA.

Il Fornitore garantisce che manterrà procedure e pratiche di sicurezza fisiche, tecniche e amministrative uguali o migliori degli standard di sicurezza del settore per garantire la protezione del Servizio Cloud, incluso il relativo Contenuto, da accesso, distruzione, uso, modifica o divulgazione non autorizzati. Su richiesta, il Fornitore presenterà evidenza della relativa conformità e accreditamento come, ad esempio, i certificati o i report di sintesi derivanti dagli audit come, ad esempio, gli standard ISO, SSAE o altri standard di buone prassi di settore. Inoltre, e su richiesta, il Fornitore consegnerà a INTESA le più recenti certificazioni e/o report di audit di sintesi riguardanti le misure di sicurezza per il Servizio Cloud o l'ambiente informatico del Fornitore utilizzato per erogare il Servizio Cloud.

6. Contenuti

Proprietà dei Contenuti. I Contenuti rappresentano le informazioni confidenziali e riservate di INTESA o dei suoi Clienti e il Fornitore utilizzerà i Contenuti o altre informazioni e materiali di INTESA consegnati al fornitore esclusivamente per erogare il Servizio Cloud e tutti i Servizi o Materiali da Consegnare correlati contemplati dall'Accordo. Il Contratto non garantisce alcun altro diritto e/o licenza, espressa o implicita, in relazione al Contenuto o ad altre informazioni e materiali proprietari forniti da INTESA al Fornitore.

Backup dei Contenuti. Il Fornitore deve conservare un backup giornaliero dei Contenuti che possono essere recuperati e ripristinati sul sistema di produzione del Fornitore entro ventiquattro (24) ore dalla richiesta di INTESA

7. Sicurezza

Nel corso del periodo di validità dell'Accordo, almeno una volta nell'anno solare e senza costi o spese aggiuntivi per INTESA, i sistemi e le operazioni del Fornitore dovranno essere controllati da un revisore indipendente in conformità con le SOC 2 Tipo 2 (incluse, come minimo, sicurezza, disponibilità e privacy). Il Fornitore dovrà consegnare all'acquirente un report SOC 2 di Tipo 2 almeno una volta nell'anno solare. Il Fornitore risolverà prontamente eventuali carenze del controllo interno rilevate durante le revisioni SOC 2 senza spese aggiuntive per l'Acquirente. Inoltre, nel periodo contrattuale, almeno una volta in ciascun anno solare e senza costi o spese aggiuntivi per INTESA, il Fornitore dovrà presentare a INTESA prova della conformità/certificazione ISO 27001.

Condizioni Generali di Acquisto

8. Disaster Recovery

(nota per il fornitore: compilare le parti evidenziate)

Incluso nel canone per il Servizio Cloud, sia per i sistemi di produzione che di test, il Fornitore eseguirà backup completi di sistema <giornalieri, orari, con frequenza da definire> delle versioni più recenti dei Contenuti INTESA, del Software del Fornitore, del Software di Abilitazione e di qualsiasi altro dato e software applicabile richiesto per l'operatività in produzione, il test, la manutenzione e il supporto del Servizio Cloud ("Recovery Point Objective"). Il Fornitore manterrà tali versioni del Servizio Cloud in una struttura di archiviazione sicura riconosciuta a livello nazionale e/o in un data center completamente attrezzato approvato da INTESA. Tale data center di disaster recovery, identificato nel presente documento fornirà sistemi di produzione e test pienamente operativi per il Servizio Cloud e rispetterà sotto tutti gli aspetti sostanziali il presente Accordo. La struttura di archiviazione verrà fornita da <DA DEFINIRE> e sarà ubicata in <DA DEFINIRE>. Il data center verrà fornito da <DA DEFINIRE> e sarà ubicata in <DA DEFINIRE>.

In caso di un disastro naturale o causato dall'uomo (comprese interruzioni elettriche, virus informatici o altro malware), il Fornitore ripristinerà in un ambiente di hosting alternativo il backup più recente del Servizio Cloud (a seconda del Recovery Point Objective) e abiliterà completamente le istanze di produzione e test del Servizio Cloud entro <X ore, un giorno, dieci giorni lavorativi, un mese, periodo da definire>.

9. Servizi di Assistenza alla Transizione

Nel caso in cui INTESA debba migrare, trasferire o interrompere il Servizio Cloud, in tutto o in parte, il Fornitore fornirà, nella misura richiesta da INTESA, i Servizi di assistenza alla transizione descritti di seguito (i "Servizi di Assistenza alla Transizione"). Durante il periodo di validità dell'Accordo, e fino a un anno dopo, alle tariffe dei Servizi professionali ed alle tariffe fisse applicabili specificate nell'Accordo, in conformità con un Ordine relativo all'assistenza di transizione, il Fornitore dovrà:

- A. collaborare con INTESA, il Cliente e/o qualsiasi altro provider di servizi designato da INTESA per supportare il trasferimento di Contenuti e/o di qualsiasi Software del Fornitore applicabile concesso in licenza a INTESA (e dei relativi Servizi e Materiali da Consegnare) al Cliente, INTESA o ad altro provider di servizi.
- B. fornire Servizi professionali come richiesto da INTESA per facilitare la transizione (incluso il supporto per il trasferimento/migrazione del Software del Fornitore) dal Servizio Cloud ad una soluzione sostitutiva fornita da INTESA, dal Cliente o da altro provider di servizi.
- C. continuare a fornire e supportare il Servizio Cloud fino al completamento della transizione verso una soluzione sostitutiva e fino a quando INTESA non comunichi al Fornitore tale completamento e la disposizione appropriata dei Contenuti e dei relativi Servizi e Materiali da Consegnare.

Condizioni Generali di Acquisto

Allegato B: Conferimento di Servizi Tecnici

Definizioni

Materiali da Consegnare – include le Opere Sviluppate, nella misura indicata nel PO applicabile, le Opere Preesistenti e i Tool.

Invenzioni – indica idee, progetti, concetti, tecniche, invenzioni, scoperte o miglioramenti, brevettabili, concepiti o messi in pratica dal Personale del Fornitore nell'esecuzione del presente Accordo.

Invenzioni Congiunte – indica le Invenzioni generate dal Personale del Fornitore in collaborazione con il Personale INTESA.

Opere Preesistenti “Materiale preesistente”

Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in nessun Bene, a meno che non venga elencato nel relativo ORDINE e/o Ordine di acquisto (nel prosieguo “PO”). Se il Fornitore include eventuali Materiali Preesistenti in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel relativo ORDINE e/o PO, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Materiali Preesistenti e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire, svolgere, trasferire, distribuire e sublicenziare tali Materiali Preesistenti o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.

Tool

Il Fornitore non includerà Tool nei Beni, a meno che non siano elencati nel relativo ORDINE e/o PO. Ove il Fornitore includa eventuali Tool in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel relativo ORDINE e/o PO, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Tool e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire e svolgere tali Tool o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.

Diritti sull'Invenzione

Il Fornitore fornirà tempestivamente a INTESA e al Cliente una comunicazione scritta completa per ciascuna invenzione che identifica le caratteristiche o i concetti che il Fornitore ritiene siano nuovi o diversi. Il Fornitore assegna tutto il diritto, il titolo e l'interesse nelle Invenzioni (incluse eventuali domande di brevetto presentate o brevetti rilasciati in base a Invenzioni) a INTESA.

Diritti sulle Invenzioni Comuni

Il Fornitore assegna tutti i diritti, titoli ed interessi nelle Invenzioni Comuni (incluse eventuali domande di brevetto presentate o brevetti rilasciati in base a Invenzioni Comuni) a INTESA.

Brevetti

Al fine di supportare il Cliente come specificato nei relativi ORDINE e/o PO, il Fornitore concede a INTESA una licenza non esclusiva, valida a livello mondiale, perpetua, irrevocabile e pagata su qualsiasi brevetto e domanda di brevetto concessa dal Fornitore per la realizzazione, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la vendita e altro trasferimento dei Materiali da Consegnare ed per l'utilizzo dei Servizi nella misura autorizzata dal presente Accordo e da qualsiasi ORDINE e/o PO applicabili.

Protezione dei Diritti d'Invenzione

Il Fornitore identificherà tutti i paesi in cui viene richiesta la protezione del brevetto per ciascuna invenzione. Il Fornitore autorizza INTESA ad agire come suo agente per ottenere la protezione del brevetto per le invenzioni nei paesi in cui il Fornitore non richiede la protezione del brevetto. Il Fornitore, a spese di INTESA, fornirà assistenza nella presentazione delle domande di brevetto per le Invenzioni e farà in modo che i documenti richiesti siano firmati.

Condizioni Generali di Acquisto

Perfezionamento del Copyright

Su richiesta, il Fornitore fornirà a INTESA un "Certificato di Originalità" o una documentazione equivalente per verificare l'autore delle Opere Sviluppate. Il Fornitore confermerà l'assegnazione del copyright per le Opere Sviluppate usando la forma "Conferma dell'assegnazione del copyright" e aiuterà INTESA a perfezionare tale copyright.

Condizioni Generali di Acquisto

Allegato C: Licenza del Programma

Definizioni

Compatibile – indica la capacità di interagire attraverso interfacce di programmazione con Programmi, Tool o altri software compatibili.

Materiali da Consegnare – indica i Programmi ed i Tool e le eventuali Correzioni degli Errori ed aggiornamenti effettuati dal Fornitore durante il periodo di validità dell'ORDINE.

Correzione degli Errori – si intendono revisioni che correggono errori e carenze, comprese le Vulnerabilità della Sicurezza (collettivamente "errori"), nei Programmi.

Diritti di Proprietà Intellettuale (Intellectual Property Rights, IPR) – rappresentano il diritto d'autore, i brevetti, i segreti commerciali, i marchi commerciali e qualsiasi altro diritto immateriale incorporato nei Programmi o nei Tool, il cui sfruttamento è ragionevolmente associato alle attività INTESA autorizzate nel presente Allegato.

Manutenzione – indica il supporto tecnico telefonico o via web, la Correzione degli Errori, le fix, gli aggiornamenti, gli upgrade, le nuove release, le modifiche, i perfezionamenti, i cambiamenti ed i miglioramenti dei Programmi.

Codice a Oggetti – è rappresentato dai Materiali da Consegnare nel formato in cui viene solitamente distribuito ai Clienti per essere utilizzato.

Ricavo Netto – indica le entrate dichiarate dall'Acquirente o da un'Affiliata dell'Acquirente, calcolate applicando gli sconti, i rimborsi, i resi, le compensazioni e gli altri aggiustamenti applicabili determinati in conformità con le attuali politiche di riconoscimento dei ricavi dell'Acquirente e delle sue Affiliate e i principi contabili regolatori.

Offerta – indica un prodotto, un servizio del programma o una combinazione di questi per i Clienti, indipendentemente dal fatto che questi siano marchiati o meno da INTESA o dalle sue Affiliate, che includono il Programma o un'opera derivata di un Programma.

Programmi – indica i Programmi del Fornitore elencati nel ORDINE applicabile, le cui specifiche possono essere fornite in un'Appendice del ORDINE e che includono il codice del computer, tutta la documentazione per l'utente, le istruzioni di installazione e altra documentazione relativa al codice, tutte le istruzioni di integrazione necessarie per l'integrazione del codice con software INTESA compatibile e qualsiasi interfaccia utente o di programmazione, i formati di file specifici per tale codice e tutti i miglioramenti e le Correzioni degli Errori.

Codice Sorgente – indica i Materiali da Consegnare nel formato utilizzato dagli autori o dagli sviluppatori per creare o modificare il Materiali da Consegnare, inclusa la documentazione dettagliata della progettazione.

Tool – indica i programmi del Fornitore elencati nel ORDINE applicabile, le cui specifiche possono essere fornite nell'Appendice del presente Allegato e includono il codice del computer associato, tutta la documentazione per l'utente, le istruzioni di installazione e altra documentazione per il software, eventuali le istruzioni di integrazione necessarie per l'integrazione del codice con software INTESA compatibile e qualsiasi interfaccia utente o di programmazione ed i formati di file specifici per il codice.

Licenza di Programma

Il fornitore concede a INTESA una licenza IPR non esclusiva, valida in tutto il mondo, irrevocabile, per utilizzare, eseguire, riprodurre, [modificare,] trasmettere, visualizzare e preparare lavori derivati e visualizzare i Materiali da Consegnare per svolgere le attività e intraprendere le azioni descritte nell'ORDINE applicabile selezionato. I Materiali da Consegnare includono eventuali fix o Correzioni degli Errori generate dal Fornitore e qualsiasi nuova versione dei Materiali da Consegnare rilasciati dal Fornitore durante il Periodo di Validità dell'ORDINE.

Test di Accettazione dei Materiali da Consegnare

Al ricevimento dei Materiali da Consegnare e fatta salva l'eventuale proroga del periodo descritto di seguito, INTESA potrà avviare i test di accettazione per un periodo di tempo corrispondente a quello indicato nell'ORDINE, eseguendo i test che INTESA ritiene appropriati per determinare se:

- a. i Materiali da Consegnare soddisfano le specifiche descritte nell'Accordo;
- b. i Materiali da Consegnare riescono ad essere eseguiti ripetutamente all'interno dell'ambiente di sistema descritto nell'Accordo; e
- c. INTESA riesce ad eseguire correttamente, fino al loro completamento, tutti gli scenari di test funzionali e di

Condizioni Generali di Acquisto

sistema condotti da INTESA

Correzione degli Errori e Accettazione

Qualora INTESA notifichi al Fornitore, durante tale test di accettazione, eventuali errori nei Materiali da Consegnare, il Fornitore correggerà tutti tali errori e invierà nuovamente i Materiali da Consegnare a INTESA. INTESA eseguirà quindi nuovamente i test di accettazione dei Materiali da Consegnare. Una volta completati con successo da parte di INTESA i test di accettazione, INTESA notificherà al Fornitore l'accettazione dei Materiali da Consegnare. L'accettazione dei Materiali da Consegnare da parte di INTESA non esonera il Fornitore da nessuna delle sue responsabilità ai sensi dell'Accordo, inclusa, ma non solo, la responsabilità di garanzia, i requisiti di qualità applicabili, la violazione o responsabilità sul prodotto.

Periodo di Manutenzione

Il Fornitore abiliterà INTESA all'accesso, senza costi aggiuntivi, a qualsiasi Manutenzione per i Programmi che rende disponibili a qualsiasi altro cliente a partire dal momento in cui INTESA accetta i Programmi e continuerà per un periodo di un anno dopo l'ultimo pagamento di INTESA al Fornitore per il Programma. Alla scadenza del periodo di un anno, INTESA avrà la possibilità di rinnovare la Manutenzione con incrementi di un anno al prezzo stabilito nell'ORDINE.

Pagamento delle Royalty

Le disposizioni sulle royalty, se applicabili, saranno stabilite nell'ORDINE applicabile.

Eccezioni agli Obblighi di Pagamento delle Royalty

INTESA non ha obblighi legati alle royalty per:

- (a) L'utilizzo del Programma o dei relativi derivati per:
 - 1. Attività di Sviluppo, Manutenzione e supporto condotte da INTESA o società Affiliate di INTESA o dal Personale di una di queste o da terze parti sotto contratto con INTESA o con una società Affiliata di INTESA.
 - 2. Dimostrazioni di marketing, Formazione o istruzione sul Programma, Test da parte dei Clienti o periodi di prova (incluso supporto anticipato, pre-release, distribuzioni campionarie criptate o bloccate che non comportano una licenza per un uso produttivo completo o altri programmi simili); o
 - 3. Finalità di archiviazione e backup; o
 - 4. Altro uso interno (escluso l'outsourcing secondo quanto descritto di seguito) da parte di INTESA o delle Affiliate INTESA o del Personale di una di queste.
- (b) Una copia del Programma installata, su una workstation alternativa (ad es., terminale di casa o laptop), da un utente finale con licenza, a condizione che questi non possa utilizzare contemporaneamente il Programma sia sulla workstation alternativa che sulla workstation per cui è stato concesso in licenza il Programma;
- (c) Il Programma (o un'opera funzionalmente equivalente) che diventa disponibile a terzi senza obbligo di pagamento;
- (d) La documentazione fornita, contenuta o derivata dal Programma;
- (e) Il Programma o parti di esso, forniti come Correzione degli Errori, miglioramenti o upgrade a un licenziatario di un Programma nell'ambito di una politica di abbonamento e supporto di INTESA o di un'Affiliata di INTESA (ad es., offerte di abbonamento a software);
- (f) Copie sostitutive della Garanzia del Programma;
- (g) Esterni

Diritti di Outsourcing

Nel caso in cui INTESA fornisca servizi di outsourcing a un Cliente che ha ricevuto in licenza un Programma dal Fornitore, INTESA non dovrà pagare al Fornitore una commissione per l'accesso o l'assegnazione di tale licenza o per il trasferimento del Programma applicabile su un sistema informatico INTESA con configurazione simile a quella del sistema informatico per il quale il Programma è stato concesso in licenza. Quanto riportato in precedenza è soggetto alla notifica al Fornitore da parte di INTESA che tale Programma dovrà essere gestito da INTESA e che lo stesso sarà utilizzato solo per conto del Cliente. Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di erogazione dei servizi di outsourcing al Cliente, cesserà anche il diritto di INTESA all'utilizzo di tale copia del programma.

Per i Programmi acquistati direttamente da INTESA dal Fornitore, INTESA sarà libera di continuare a utilizzare tali Programmi, senza costi aggiuntivi, a supporto delle proprie esigenze aziendali, inclusa la fornitura di servizi ai Clienti INTESA.

Condizioni Generali di Acquisto

INTESA avrà il diritto di assegnare al proprio Cliente la licenza in questione, acquisita dal Fornitore, senza costi aggiuntivi, a condizione che INTESA fornisca al Fornitore un preavviso scritto di trenta (30) giorni rispetto alla propria intenzione di assegnare tali diritti e a condizione, inoltre, che il Cliente di INTESA firmi la licenza del Fornitore e/o qualsiasi altro documento contrattuale che possa essere ragionevolmente richiesto per tale Programma.

Nel caso in cui l'Acquirente renda disponibile la funzionalità del Programma ai Clienti attraverso l'outsourcing di altri servizi diversi da quelli sopra descritti, qualsiasi royalty dovuta per tali usi sarà calcolata sulla base di uno sconto applicabile sul prezzo di listino di INTESA, in modo che tale sconto, stabilito da INTESA, sia valore approssimabile a quello che INTESA in genere concede ai propri maggiori clienti. A scanso di equivoci, quando la funzionalità del Programma non viene resa disponibile ad un Cliente, ma il Programma viene utilizzato da INTESA per supportare le operazioni interne INTESA come parte dell'infrastruttura di gestione delle attività generali di INTESA (come per l'outsourcing o a supporto dei servizi di hosting o delle offerte Software as a Service), tale uso viene considerato come "altro uso interno" e pertanto soggetto al precedente Articolo (a)4.

Ulteriori Garanzie

Oltre alle garanzie stabilite nell'ACCORDO:

- Il Fornitore dichiara e garantisce che i Materiali da Consegnare sono privi di difetti di progettazione (ad eccezione dei progetti scritti forniti da INTESA a meno che i difetti nei progetti di INTESA non siano basati sulle specifiche del Fornitore), e
- Il Fornitore dichiara e garantisce di aver informato INTESA per iscritto, prima della distribuzione di qualsiasi Materiale da Consegnare, della presenza di codice di terze parti, incluso, senza limitazione, codice open source e freeware, ("Codice di Terze Parti") incluso o fornito in relazione a tali Materiali da Consegnare e di aver altresì comunicato ad INTESA che il Fornitore e i Materiali da Consegnare sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale Codice di Terze Parti. Il Fornitore dichiara inoltre e garantisce che, 1) prima di fornire qualsiasi Codice di Terze Parti in qualsiasi modifica, nuova release o nuova versione dei Materiali da Consegnare ai sensi del presente ORDINE, il Fornitore comunicherà a INTESA per iscritto l'esistenza di tale Codice di Terze Parti e 2) i Materiali da Consegnare modificati o le nuove release o le nuove versioni dei Materiali da Consegnare, che contengono il Codice di Terze Parti, saranno conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale Codice di Terze Parti.
- Se, ai sensi del presente Accordo, vengono forniti i diritti di Rivendita, tutte le garanzie stabilite nell'ACCORDO, nel presente Allegato e in qualsiasi ORDINE applicabile saranno inoltre a beneficio del Cliente INTESA e integreranno ed estenderanno le garanzie presenti nell'accordo di licenza per l'utente finale del Fornitore. Ai sensi di qualsiasi accordo di garanzia il Cliente INTESA potrà trattare direttamente con il Fornitore. Se il fornitore non è il produttore originale, il Fornitore trasferirà a INTESA o al Cliente tutte le garanzie fornite dal produttore originale.

Disposizioni varie

- Fatto salvo l'Articolo dell'assegnazione disciplinata dall'ACCORDO, nel caso in cui INTESA ceda in toto o in parte la propria attività che utilizza determinate licenze e, se applicabile, la manutenzione associata prevista dall'Accordo ("Licenze e Supporto"), il Fornitore acconsente all'assegnazione di tali Licenze e Supporto alla società che acquisisce l'attività ceduta senza costi aggiuntivi per INTESA o per la società acquirente. INTESA consegnerà al Fornitore un avviso di tale cessione che entrerà in vigore a partire dalla data specificata nell'avviso.
- Con riferimento a qualsiasi diritto di rivendita di cui INTESA possa disporre, INTESA stabilirà autonomamente i prezzi per la rivendita dei Materiali da Consegnare e/o dei Servizi e non è obbligata ad annunciare o commercializzare alcun Materiale da Consegnare e/o Servizio e non garantisce il successo delle proprie eventuali iniziative di marketing.
- **Certificato di Originalità.** Il Fornitore dovrà consegnare a INTESA un Certificato di Originalità nel modulo annesso all'ORDINE per ciascun Programma o miglioramento ad esso apportato.
- **Diritti di Recesso. Effetto della Risoluzione.** La scadenza o la cessazione del presente ORDINE non influiranno sulle licenze dei Programmi concesse all'Acquirente nel presente documento, nella misura in cui queste siano utilizzate dall'Acquirente per fornire supporto ai Clienti fino al termine del periodo contrattuale del servizio di Software Subscription and Support (S&S) applicabile del Cliente. Per il Periodo Contrattuale qualsiasi scadenza o risoluzione del presente ORDINE non influirà sui diritti di licenza o sugli abbonamenti S&S che l'Acquirente ha concesso ai Clienti per le

Condizioni Generali di Acquisto

offerte INTESA contenenti il Programma. Qualsiasi scadenza o cessazione del presente ORDINE non solleva il Fornitore dall'obbligo di erogare i Servizi, inclusi i servizi di Test, Manutenzione e Supporto, in relazione ai servizi S&S venduti dall'Acquirente ai Clienti prima della data di tale scadenza o risoluzione, e non solleva l'Acquirente da nessuno dei propri obblighi legati alle royalty nei confronti del Fornitore in relazione a tali servizi di S&S.

Per un periodo di cinque anni dopo la scadenza o la risoluzione del presente ORDINE, l'Acquirente avrà il diritto di vendere (i) il rinnovo di un periodo contrattuale delle licenze a tempo determinato delle Offerte INTESA contenenti il Programma, (ii) le titolarità aggiuntive per i clienti (ad esempio nodi e utenti autorizzati) per le licenze a tempo determinato e indeterminato delle Offerte INTESA contenenti il Programma e (iii) i servizi ed i rinnovi dei servizi S&S per le Offerte INTESA contenenti il Programma. Il Fornitore dovrà erogare i Servizi, compresi i servizi di Test, Manutenzione e Supporto, relativi a tali servizi S&S dei Clienti, per l'intero periodo di rinnovo dei servizi S&S, a condizione che l'obbligo del Fornitore di erogare tali Servizi in relazione a tali S&S rinnovati dal Cliente non possa superare i quattro anni dalla risoluzione del presente ORDINE. Le vendite di tali rinnovi delle licenze a tempo determinato, delle ulteriori titolarità dei clienti e dei rinnovi S&S saranno soggette al pagamento di royalty da parte di INTESA.

Condizioni Generali di Acquisto

Allegato D: Apparecchiature

Definizioni

Per "**Beni**" si intendono i Prodotti che il Fornitore prepara per INTESA o fornisce a INTESA come descritto nell'Ordine e suoi allegati.

Il Fornitore continuerà a fornire i Beni concordati, comprese le parti di Beni, per un periodo di sette anni dopo il ritiro di tali Beni dal mercato o come specificato nel relativo Ordine. Il Fornitore notificherà a INTESA la propria intenzione di ritirare qualsiasi Bene e continuerà a consegnare il Bene revocato per i periodi specificati nel relativo Ordine.

Il Fornitore farà degli sforzi ragionevoli per mantenere e attuare un piano di miglioramento della produttività globale, compresi, ma non solo, il costo totale di proprietà, il miglioramento del processo e le iniziative di riduzione del tempo di ciclo. Le riduzioni dei costi fornite a seguito di miglioramenti della produttività o riduzioni di costi per il Fornitore prima della spedizione saranno condivisi in modo equo tra le parti.

Garanzie supplementari

Oltre a quelle garanzie fornite nell'Ordine, il Fornitore garantisce che

- I Beni sono esenti da difetti di progettazione (ad eccezione delle progettazioni scritte fornite da INTESA, a meno che i difetti nelle progettazioni INTESA non siano basati sulle specifiche del Fornitore).
- I Beni e tutte le parti di Bene (comprese, ma senza limitazione, quelle che possono essere identificate come unità di sostituzione sul campo, parti di ricambio e/o altri dispositivi di memorizzazione) non dovranno provare l'integrità dei dati, la perdita di dati non rilevata o le relative problematiche e dovranno essere conformi a tutti gli altri requisiti correlati specificati nell'Ordine;
- A meno che non sia stato accettato per iscritto da INTESA e autorizzato da una licenza o da una regolamentazione governativa applicabile, il Fornitore non fornirà a INTESA nessun articolo, materiale, servizio o componente di cui il Fornitore sa, o ha motivo di credere, che provenga o sia stato creato in un paese soggetto ad embargo da parte degli Stati Uniti d'America, come descritto nelle regolamentazioni applicabili relative all'esportazione, all'embargo e alle sanzioni economiche (inclusi, senza limitazione, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan o Siria); e
- I Beni non includono "minerali di conflitto" o simili, come definiti da una qualsiasi legge, inclusa la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, e provenienti da qualsiasi paese specificato nelle suddette leggi, a meno che i "minerali di conflitto" non siano provenienti da fonderie e raffinerie approvate dal Conflict Free Sourcing Program della Conflict Free Sourcing Initiative, in tali paesi. Il Fornitore dovrà riportare a INTESA (in un formato che INTESA dovrà specificare) non meno di una volta all'anno (e ogniqualvolta il Fornitore modifichi le proprie fonti) qualsiasi minerale di conflitto utilizzato nella produzione di Beni forniti a INTESA.

Servizio post garanzia

Il Fornitore offrirà Servizi post garanzia come specificato nel relativo Ordine o identificherà una terza parte che fornisca tali Servizi. Nel caso in cui una terza parte o INTESA fornisca tali Servizi, il Fornitore fornirà alla parte designata le informazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi.

Consegna

Logistica di consegna

La consegna, a norma del presente Accordo, prevede la consegna presso la sede INTESA e al punto di consegna specificato nel relativo Ordine. INTESA può annullare o riprogrammare la data di consegna o modificare il punto di consegna specificato nel relativo Ordine. Il termine di vendita sarà specificato in un Ordine. INTESA può rilasciare una previsione approssimativa di dodici (12) mesi per i quantitativi di Beni che possono essere richiesti.

I QUANTITATIVI DI BENI IN FORZA DI QUESTO CONTRATTO O IN ESSO MENZIONATI, FATTA ECCEZIONE PER I QUANTITATIVI CITATI IN UN PO COME AZIENDA, SONO SOLO PRELIMINARI E NON OBBLIGATORI. INTESA NON ESEGUE ALCUNA RAPPRESENTAZIONE O GARANZIA PER QUANTO RIGUARDA I QUANTITATIVI DI BENI CHE ACQUISTERÀ.

Condizioni Generali di Acquisto

Puntualità delle consegne

I Beni e/o i Servizi saranno consegnati come specificato nel rispettivo Ordine. Se il Fornitore non è in grado di rispettare un impegno di consegna, il Fornitore informerà tempestivamente INTESA di una data di consegna modificata e INTESA potrà:

1. annullare senza costi i Beni e/o Servizi non ancora consegnati;
2. richiedere al Fornitore di consegnare i Beni utilizzando la consegna merci prioritarie a spese del Fornitore per le spese di trasporto merci incrementali; e
3. esercitare tutti gli altri diritti e rimedi previsti per legge, equità e nel presente Accordo.

Proprietà intellettuale

Licenze e supporto

Il Fornitore concede a INTESA una licenza non esclusiva, mondiale, irrevocabile e totalmente pagata ai sensi di tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti o concedibili su licenza del Fornitore in qualsiasi momento per utilizzare, modificare, riparare o ricostruire i Beni (incluso il diritto di preparare e far preparare le Opere Derivate di qualsiasi software); e di praticare e far praticare qualsiasi processo coinvolto nell'utilizzo dei Beni; e che il personale INTESA esegua uno qualsiasi dei precedenti. Il Fornitore fornirà a INTESA la documentazione (in aggiunta a quella ordinaria fornita ai clienti) e l'assistenza tecnica necessaria per esercitare i diritti concessi in base alla presente sezione secondo tempi e materiali. I Beni che INTESA stabilisce in buona fede essere obsoleti o eccedenti possono essere venduti e tutte le licenze necessarie per l'esecuzione di tali Beni verranno fornite con i Beni stessi.

Opere su commissione

Tutte le Opere Sviluppate appartengono esclusivamente a INTESA e sono opere su commissione. Se le Opere Sviluppate non sono considerate opere di proprietà dell'INTESA a norma di legge, il Fornitore assegna il diritto d'autore su tali opere a INTESA o al Cliente.

Materiali preesistenti

Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in nessun Bene, a meno che non sia elencato nel rispettivo Ordine. Se il Fornitore include eventuali Materiali Preesistenti in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel rispettivo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Materiali Preesistenti e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire, svolgere, trasferire, distribuire e sublicenziare tali Materiali Preesistenti o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.

Tools

Il Fornitore non includerà Tool nei Beni, a meno che non siano elencati nel relativo Ordine. Se il Fornitore include eventuali Tool in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel rispettivo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Tool e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire e svolgere tali Tool o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.